SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

588º RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2005

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 5
2ª - Giustizia . . . . . » 18
5ª - Bilancio . . . . . » 21
7ª - Istruzione . . . . . » 22
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 27
10ª - Industria . . . . . » 36

Commissioni riunite

6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria) . . . . . *Pag.* 3

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace . . . . . *Pag.* 38

Sottocommissioni permanenti

5ª - Bilancio - Pareri . . . . . *Pag.* 41
6ª - Finanze e tesoro - Pareri . . . . . » 46
10ª - Industria - Pareri . . . . . » 47

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio e turismo)

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2005

20ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
PONTONE

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

(3328) ***Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari***, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(2202) ***PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione***

(2680) ***PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere***

(2759) ***CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari***

(2760) ***CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari***

(2765) ***MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari***

(3308) ***PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e dei depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento***

– e petizione n. 808 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PONTONE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per le ore 18 di oggi, sia prorogato alle ore 12 di mercoledì 1º giugno.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2005

519ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(3367-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore FALCIER *(FI)* illustra le modifiche che la Camera dei deputati ha apportato al disegno di legge in titolo, intervenendo prevalentemente su aspetti di carattere finanziario e sopprimendo alcune disposizioni introdotte durante l'esame in Senato. Prende atto con amarezza e sorpresa dell'atteggiamento con il quale la Camera dei deputati ha esaminato le modifiche che il Senato aveva apportato al decreto-legge n. 44 del 2005, sulle quali si era peraltro registrato un ampio consenso; ciò nonostante ritiene opportuno confermare alcune delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, al fine di consentire la conversione in legge del decreto-legge in esame, senza però rinunciare ad alcuni interventi necessari per correggere le disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento; alcune delle norme già approvate dal Senato e soppresse dalla Camera la cui reintroduzione nel decreto-legge in esame non sarà possibile, saranno comunque nuovamente presentate nel corso dell'esame di altri provvedimenti.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Dopo che i senatori SCARABOSIO *(FI)* e TURRONI *(Verdi-Un)* hanno dato per illustrati gli emendamenti a propria firma, interviene il senatore PIROVANO *(LP)*, che illustra l'emendamento 1-*sexies*.0.104 volto a sancire l'ineleggibilità alla carica di presidente di provincia dei sindaci di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore FALCIER *(FI)* interviene quindi per esprimere il parere sugli emendamenti presentati: si rimette al Governo sugli emendamenti 1-*ter*.100 e 1-*ter*.101, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1-*quater*.100. Si rimette alle valutazioni del Governo in merito agli emendamenti soppressivi dell'articolo 1-*quinquies*, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento 1-*quinquies*.101. Invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti 1-*sexies*.0.100 e 1-*sexies*.0.101, pur condividendoli nel merito e segnalando che l'emendamento 1-*sexies*.0.102 prevede di inserire nel testo unico degli enti locali il comma 2-*bis* di cui all'emendamento 1-*sexies*.0.100; esprime quindi un parere favorevole sugli emendamenti 1-*sexies*.0.102 e 1-*sexies*.0.103, il quale ripristina il testo già approvato dal Senato chiarendo che la disposizione così introdotta sarà applicata a partire dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Si rimette, infine, al Governo sull'emendamento 1-*sexies*.0.104, sottolineando peraltro che esso dovrebbe essere quanto meno riformulato prevedendo che l'ineleggibilità così sancita operi in modo biunivoco tra le due cariche considerate ed esprimendo comunque una preferenza per il precedente emendamento che rappresenta una proposta più organica.

Ha quindi la parola il sottosegretario D'ALÌ, che sottolinea come la Camera dei deputati abbia modificato la norma di copertura finanziaria per l'innalzamento della soglia demografica che individua l'ambito di applicabilità del patto di stabilità interno per gli enti locali da 3.000 a 5.000 abitanti, indicando una copertura derivante dal fondo di riserva di cui all'articolo 9-*ter* della legge n. 468 del 1978. Tale modifica desta, a suo avviso, notevoli perplessità poiché impegna oltre il 50 per cento dell'ammontare complessivo di detto fondo, che, come è noto, è riservato a finanziare gli interventi legislativi approvati in corso d'anno, limitando sensibilmente la possibilità di trovare copertura per successivi interventi legislativi. Si esprime pertanto a favore del ripristino della copertura a suo tempo individuata dal Senato, esprimendo in particolare un parere favorevole sull'emendamento 1-*ter*.100, e, in subordine, un parere favorevole sul successivo emendamento 1-*ter*.101.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 1-*quater* escludono dal calcolo ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di Regioni ed enti locali le spese per oneri derivanti da sentenze che determinino debiti fuori bilancio, nonché quelle sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati; si tratta di una disposizione il cui impatto finanzia-

rio il Ministero dell'economia non è stato in grado di quantificare: la Commissione bilancio della Camera ha allora indicato una copertura, ora stabilita dall'articolo 3-*quinquies*, che è però del tutto esorbitante rispetto al necessario. Esprime pertanto parere favorevole sull'emendamento 1-*quater*.100 che rappresenta una razionalizzazione delle modifiche così introdotte, consentendo di porre un argine ad eventuali atti di abnorme ricorso a questa disposizione. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1-*quinquies*.100 e 1-*quinquies*.103, con i quali si propone la soppressione di un articolo sul quale il Governo si era già espresso in termini negativi; in subordine, esprime parere favorevole sull'emendamento 1-*quinquies*.101, pur paventando il rischio di una possibile estensione della disposizione così introdotta ad altre attività, con gravi effetti negativi, e sottolineando la necessità di stabilire quanto meno che detta norma non ha effetti retroattivi.

Il presidente PASTORE dichiara di condividere le perplessità da ultimo manifestate dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario D'ALÌ invita quindi a ritirare gli emendamenti 1-*sexies*.0.100 e 1-*sexies*.0.101, ribadendo l'opportunità, già segnalata nel corso della prima lettura, di considerare le modifiche al testo unico degli enti locali in sede di esercizio della delega conferita al Governo dalla legge «La Loggia», preannunciando l'ormai prossima presentazione al Parlamento dello schema di decreto legislativo di riforma e registrando, a tal fine, la volontà politica di voler intervenire sulle disposizioni oggetto delle proposte emendative citate. Invita a ritirare anche l'emendamento 1-*sexies*.0.102, rimettendosi peraltro alla Commissione nel caso in cui esso venisse posto in votazione. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1-*sexies*.0.103, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 1-*sexies*.0.104, esprimendo peraltro la propria contrarietà all'individuazione di un ulteriore fascia demografica nella legislazione vigente in materia di enti locali.

Il senatore VITALI *(DS-U)* ritiene opportuno che il Senato provveda a ripristinare la norma di copertura degli oneri finanziari di cui all'articolo 1-*ter* soppressa dalla Camera dei deputati; esprime peraltro la ferma contrarietà alla nuova copertura individuata dall'emendamento 1-*ter*.100, a suo avviso spericolata e assolutamente non condivisibile. Invita invece a optare per il semplice ripristino della disposizione già approvata in prima lettura, riproposta dall'emendamento 1-*ter*.101. A tale proposito, sottolinea che tale scelta sarebbe funzionale alla conversione in legge del decreto-legge n. 44, mentre l'introduzione di una materia del tutto nuova, quale quella dell'autorizzazione all'apertura di nuove case da gioco proposta dall'emendamento 1-*ter*.100, comporterebbe una posizione contraria del proprio Gruppo che potrebbe pregiudicare tale esito. Ritiene che le disposizioni in materia di centrali elettriche e quelle sulle discariche dovrebbero trovare migliore definizione; appare peraltro inopportuno intervenire su

aspetti ordinamentali della disciplina degli enti locali: considera infatti preferibile un intervento organico nell'ambito dell'esercizio della delega conferita al Governo dalla legge n. 131 del 2003, anche se si dichiara a favore degli interventi in materia di ineleggibilità tra le cariche elettive negli enti locali, condividendo peraltro le perplessità manifestate dal rappresentante del Governo sull'introduzione di una nuova fascia demografica non omogenea a quelle già presenti nella legislazione vigente. Invita inoltre a riconsiderare la formulazione dell'emendamento 1-*sexies*.0.102, ritenendo necessario garantire comunque alla Giunta la possibilità di interventi in via d'urgenza ed evitare di irrigidire irragionevolmente i rapporti tra consiglio e giunta.

Ha quindi la parola il senatore BOSCETTO *(FI)* il quale esprime la propria forte contrarietà all'emendamento 1-*ter*.100 con il quale si prevede l'istituzione di sei nuove case da gioco: ricorda che sono stati presentati appositi disegni di legge volti a disciplinare in modo organico la materia e che sarebbe del tutto anomalo e non condivisibile provvedere in questo ambito attraverso una norma di copertura, che peraltro, a suo avviso, non risponde neppure a una corretta logica di bilancio. Conclude preannunciando un voto contrario su detto emendamento, invitando la Commissione a optare per l'approvazione dell'emendamento 1-*ter*.101, il quale già contiene una incentivazione al gioco d'azzardo.

Il senatore PIROVANO *(LP)* preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1-*ter*.101, manifestando una preferenza sull'emendamento 1-*ter*.100. Dichiara la contrarietà del suo Gruppo all'emendamento 1-*quinquies*.101, in particolare perché considera del tutto erronee le stesse basi fiscali di quella disposizione. Preannuncia un voto contrario anche sull'emendamento 1.*sexies*.0.101 ritenendo non indispensabile nemmeno la modifica proposta con l'emendamento 1-*sexies*.0.102. Dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 1-*sexies*.0.100, mentre si dichiara disponibile a riformulare il proprio emendamento 1-*sexies*.0.104 individuando la soglia demografica di 15.000 abitanti, in coerenza con quella prevista per il sistema elettorale dei Comuni. Peraltro ritiene che il tema delle ineleggibilità potrebbe essere più opportunamente considerato nel corso dell'esame del decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di enti locali che il Governo si appresta a presentare al Parlamento.

Il senatore MANCINO *(Mar-DL-U)*, pur dichiarando il proprio apprezzamento per alcune proposte in materia di disciplina degli enti locali, ritiene preferibile un loro esame in un contesto organico di modifica dell'intero testo unico n. 267 del 2000. Preannuncia inoltre il proprio voto contrario sull'emendamento 1-*ter*.100.

Interviene quindi il senatore MAFFIOLI *(UDC)* per preannunciare il proprio voto contrario sull'emendamento 1-*quinquies*.101 che, sottraendo i

beni mobili dal computo ai fini dell'applicazione dell'ICI, rende insufficienti le somme a disposizione dei Comuni.

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti; tuttavia, considerato che il disegno di legge n. 3367-B è all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea che sta per avere inizio, comunica che si passerà alla votazione degli emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1-*ter*.100, in assenza dei proponenti, è dichiarato decaduto, mentre gli emendamenti 1-*ter*.101 e 1-*quater*.100 sono separatamente posti ai voti e approvati.

Il relatore FALCIER *(FI)* invita a ritirare gli emendamenti soppressivi dell'articolo 1-*quinquies*, ritenendo opportuno riconsiderare tale proposta nel corso dell'esame in Assemblea; segnala inoltre che la disposizione proposta con l'emendamento 1-*quinquies*.101 non ha effetto retroattivo, come dimostra la soppressione di quelle parti che la qualificavano come norma interpretativa.

L'emendamento 1-*quinquies*.100 è ritirato dal senatore SCARABOSIO *(FI)*, mentre l'identico 1-*quinquies*.103, in assenza del proponente, è dichiarato decaduto. Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1-*quinquies*.101. Sono quindi dichiarati decaduti in assenza dei proponenti gli emendamenti 1-*sexies*.0.100 e 1-*sexies*.0.101.

Il senatore SCARABOSIO *(FI)* riformula l'emendamento 1-*sexies*.0.102 aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4»; l'emendamento, così riformulato (1-*sexies*.0.102 testo 2), è quindi posto in votazione e risulta approvato.

Il sottosegretario D'ALÌ invita nuovamente a valutare le modifiche in tema di ineleggibilità per gli enti locali nell'ambito della organica modifica del decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'emendamento 1-*sexies*.0.103 è posto ai voti e approvato: l'emendamento 1-*sexies*.0.104 risulta pertanto assorbito.

La Commissione conferisce quindi al relatore Falcier il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per la conversione in legge del decreto legge in titolo, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e con le ulteriori modifiche accolte nel corso dell'esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Inoltre, considerato che per la necessità di concludere l'esame non è stato possibile attendere il parere della Commissione bilancio, incarica lo stesso relatore di adeguare, inte-

grare ovvero ritirare le proposte emendative, e anche di formulare altri emendamenti, in conformità alle indicazioni che potrebbero essere formulate da quella Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 9,35.

520ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Francesco Pizzetti presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, il segretario generale della stessa autorità Giovanni Buttarelli, il direttore del servizio relazioni istituzionali Mario de Bernart, accompagnati dalla dottoressa Veronica Nicotra e dalla dottoressa Laura Tempestini.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE propone di adottare il regime di pubblicità dei lavori, mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno, già seguito in precedenti occasioni di procedure informative, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'innovazione tecnologica nelle amministrazioni pubbliche: audizione del professore Francesco Pizzetti, presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali

Il presidente PASTORE, dopo avere introdotto brevemente i temi oggetto dell'indagine, dà la parola al professor PIZZETTI, che espone le proprie considerazioni e deposita un documento nel quale sono svolte alcune prime riflessioni concernenti l'impatto dei processi di innovazione tecnologica sui cittadini e sono indicati gli obiettivi che l'autorità garante per la protezione dei dati personali intende perseguire.

Intervengono quindi il presidente PASTORE ed il senatore BASSANINI *(DS-U)*.

Dopo la replica del professore Pizzetti, il presidente PASTORE lo ringrazia e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3367
al testo del decreto-legge

Art. 1-*ter*.

1-*ter*.100

TOFANI, RAGNO, GIRFATTI, FASOLINO, LAURO

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di Euro per l'anno 2005 si provvede:

a) con i proventi delle autorizzazioni derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal R.D.L. 16 luglio 1936, n. 1404 convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62, utilizzabile per la sola finalità di deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 del codice penale da rilasciarsi in favore di un massimo di sei località di elevato interesse turistico e culturale. Le località saranno individuate in distinte regioni attualmente non interessate dalla stessa tipologia di insediamento con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dello sviluppo e coesione territoriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Lo stesso regolamento normerà in ordine ai requisiti e alle procedure necessarie per l'attivazione delle concessioni;

b) quanto a 72.900.000 euro per l'anno 2005, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione, nell'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, delle parole: ", da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi similari,", ferma restando la facoltà del Ministro dell'Economia e delle Finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133;

c) per la restante parte per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, è iscritto sul Fondo per interventi struttualidi politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 109,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

1-*ter*.101

GIRFATTI, SCARABOSIO

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di Euro per l'anno 2005 si provvede:

a) quanto a 38.100.000 euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) quanto a 72.900.000 euro per l'anno 2005, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione, nell'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, delle parole: ", da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi di divertimento e intrattenimento, nonchè biliardi, biliardini e apparecchi similari,", ferma restando la facoltà del Ministro dell'Economia e delle Finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

3. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui alle lettere *b)* del comma 2, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, è iscritto sul Fondo per interventi strutturali politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 109,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Art. 1-*quater*.

1-*quater*.100

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso, lettera f-*quater), alle parole:* «spese sostenute» *premettere le seguenti:* «limitatamente all'anno 2005 le» *e alla fine della stessa aggiungere le seguenti:* «derivante da provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria».

Conseguentemente, all'articolo 3-quinquies *nel comma 2 sopprimere le parole da:* «e nel limite di spesa di 5 milioni» *fino alla fine del comma.*

Art. 1-*quinquies*.

1-*quinquies*.100
SCARABOSIO

1-*quinquies*.103
NOCCO

Sopprimere l'articolo.

1-*quinquies*.101
SCARABOSIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-*quinquies*. – *1*. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e limitatamente alle centrali elettriche, i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse. Pertanto, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, concorrono alla determinazione della rendita catastale gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale se fisicamente incorporati al suolo».

Art. 1-*sexies*.

1-*sexies*.0.100
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*sexies*...

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di attribuzioni dei consigli)

1. All'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legisaltivo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: "Il consiglio ha competenza sui seguenti atti";

2) alla lettera *b),* dopo la parola: "urbanistici" sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli attuativi";

3) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

"*h)* assunzione di mutui, approvazione di progetti di opere pubbliche di importo superiore a 250.00 euro per i comuni sotto i 5.000 abitanti, a 750.000 euro per gli altri comuni, emissione di prestiti obbligazionari";

4) la lettera *l)* è sostituita dalla seguente:

"*l)* acquisti, alienazioni immobiliari, permute, appalti e concessioni, di importo superiore a 250.000 euro per i comuni sotto i 5.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri comuni";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis.* Le competenze del consiglio di cui al presente articolo non possono essere derogate, né delegate in forza dello statuto o di altri atti dello stesso consiglio"».

1-*sexies*.0.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*sexies*...

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di attribuzioni dei consigli)

1. All'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legisaltivo n. 267 del 2000, al comma 2, lettera *b),* dopo la parola: "urbanistici" sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli attuativi"».

1-*sexies*.0.102

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*sexies*....

1. All'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis.* Le competenze del consiglio di cui al presente articolo non possono essere derogate, né delegate neppure in forza dello statuto o di altri atti dello stesso consiglio"».

1-*sexies*.0.102 (testo 2)

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*sexies*....

1. All'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le competenze del consiglio di cui al presente articolo non possono essere derogate, né delegate neppure in forza dello statuto o di altri atti dello stesso consiglio, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4"».

1-*sexies*.0.103

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*sexies*...

1. All'articolo 60 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 1, alinea numero 12), le parole: "rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione", sono sostituite dalle seguenti: "in ogni altro comune, provincia o circoscrizione della Repubblica".

2. La disposizione di cui all'articolo 60, comma 1, alinea e numero 12) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applica dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge"».

1-*sexies*.0.104
PIROVANO, STIFFONI, MONTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*sexies*...

1. Non sono eleggibili alla carica di presidente di provincia i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2005

480ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO avverte che, anche alla luce degli elementi emersi nel corso del recente sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione negli istituti penitenziari delle Marche, nel corso della prossima settimana verrà ripreso l'esame del disegno di legge n. 1300, recante modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1296-B-*bis*) ***Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503***, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente Antonino CARUSO avverte che, in relazione alla richiesta di acquisizione di dati formulata nell'ultima seduta, è pervenuta una nota elaborata dai competenti uffici ministeriali che è a disposizione dei componenti della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2007) ***SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale***

(2826) ***DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, con particolare riferimento all'emendamento 0.1.1, presentato nella seduta di ieri e pubblicato in allegato al relativo resoconto.

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* ritiene che la reintroduzione del reato di oltraggio rappresenti un fatto di «igiene civile», essendo a suo avviso ineludibile l'esigenza che lo Stato tuteli in modo adeguato e specifico i propri rappresentanti nell'esercizio delle funzioni loro conferite. Se è pertanto condivisibile la finalità sottesa ai disegni di legge in titolo, è però indispensabile che alla reintroduzione della figura criminosa in questione si pervenga mediante soluzioni tecniche che si facciano carico dei profili problematici che hanno indotto, nel 1999, il legislatore ad abrogare l'originario disposto dell'articolo 341 del codice penale e che sono da ravvisarsi essenzialmente nell'impatto di tale disposizione rispetto ai carichi di lavoro degli uffici giudiziari e negli abusi ai quali la formulazione della stessa si prestava nel concreto svolgimento dei rapporti fra cittadini e rappresentanti dello Stato.

Il senatore CALVI *(DS-U)*, pur comprendendo le ragioni sottostanti alla proposta di reintrodurre il reato di oltraggio, ritiene però anch'egli necessario tener conto delle problematiche applicative emerse nella vigenza del disposto originariamente contenuto nell'articolo 341 del codice penale. In altri termini è indispensabile che il legislatore ponga particolare attenzione al fine di evitare l'introduzione di una figura criminosa che potrebbe, se non adeguatamente definita, divenire uno strumento devastante nei rapporti fra cittadini e pubblici ufficiali, prestandosi al rischio di abusi in conseguenza soprattutto della circostanza che fra la testimonianza del pubblico ufficiale e quella del cittadino imputato di oltraggio il giudice sarà naturalmente portato a prestare maggior credito alla prima. Da questo punto di vista il senatore Calvi ritiene che un utile correttivo potrebbe essere quello di prevedere come elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice la necessità che il fatto sia commesso in presenza di altre persone.

Il senatore CENTARO *(FI)* concorda sul suggerimento da ultimo avanzato dal senatore Calvi.

Il senatore MARITATI *(DS-U)* ritiene che, muovendosi nella direzione indicata dal senatore Calvi, sarebbe opportuno specificare che la nuova ipotesi di reato potrà essere integrata quando il fatto è commesso in presenza di una o più persone.

Il senatore FASSONE *(DS-U)* è dell'avviso che sia preferibile circoscrivere la nuova fattispecie alle ipotesi in cui il fatto è stato commesso non solo alla presenza di una o più persone, ma inoltre con violenza, escludendo il caso della minaccia dove sembra sufficiente la previsione già contenuta nel secondo comma dell'articolo 612 del codice penale per la quale, a differenza del primo comma, è stabilita inoltre la competenza del giudice ordinario e non quella del giudice di pace.

Il senatore CENTARO *(FI)* ritiene che non solo sarebbe opportuno prevedere nella nuova fattispecie il riferimento sia ai casi in cui il fatto è posto in essere con violenza quanto a quelli in cui il fatto è posto in essere con minaccia, ma che inoltre sarebbe preferibile configurare la violenza e la minaccia come circostanze aggravanti per cui l'ipotesi base del nuovo reato risulterebbe integrata esclusivamente dalla condotta ingiuriosa posta in essere in presenza di una o più persone nei confronti delle specifiche figure di pubblici ufficiali considerate nella stessa.

Il presidente Antonino CARUSO si dichiara perplesso sulla proposta da ultimo delineata dal senatore Centaro, ritenendo più prudente che la violenza e la minaccia siano considerate elementi costitutivi del nuovo reato.

Il relatore BOBBIO *(AN)* sottolinea che la soluzione prospettata dal senatore Centaro gli sembra invece condivisibile e, in linea di principio, maggiormente coerente, consentendo di individuare con chiarezza il bene protetto dalla nuova fattispecie incriminatrice. Si riserva pertanto di presentare alla prossima seduta una ipotesi emendativa nel senso testé indicato.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,35.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2005

694ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri la Commissione gli ha conferito il mandato a far presente al Presidente del Senato l'esigenza di assicurare la presenza dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Tuttavia nelle ultime sedute tale esigenza sembra essere superata e, dopo aver ringraziato il sottosegretario Maria Teresa Armosino per aver assicurato con la sua presenza il regolare svolgimento dei lavori, propone pertanto, alla Commissione di non procedere con la formale comunicazione della suddetta esigenza. Propone, inoltre, di riprendere l'esame dell'Atto del Governo n. 482 nella seduta pomeridiana non essendo presente il prescritto numero di senatori.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, alle ore 15 e 15,15, sono anticipate alle ore 14,30 e 14,35.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2005

390ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente ASCIUTTI rivolge il benvenuto e formula i migliori auguri di buon lavoro al nuovo vice ministro Ricevuto, al quale cede la parola per la risposta agli atti ispettivi all'ordine del giorno.

Il vice ministro RICEVUTO risponde anzitutto all'interrogazione n. 3-02067 del senatore Curto sull'incarico di reggenza a tempo determinato del Centro servizi amministrativi (CSA) di Brindisi, rilevando preliminarmente che tale materia attiene all'autonomia gestionale dei dirigenti generali preposti agli uffici scolastici regionali.

In merito alla gestione del CSA della Puglia, il direttore generale dell'ufficio scolastico ha comunicato di aver rinnovato al dottor Carlo Faenza, a decorrere dal 1º dicembre 2004, l'incarico di dirigente reggente del richiamato Centro, con decreto n. 88 del 1º dicembre 2004.

Il senatore CURTO *(AN)* si dichiara completamente soddisfatto della risposta.

Il vice ministro RICEVUTO risponde all'interrogazione n. 3-01676 dei senatori Modica ed altri, sullo svolgimento di molteplici incarichi da parte del professore Giuseppe D'Ascenzo, rettore dell'Università di Roma «La Sapienza» e presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). Al riguardo, il vice ministro osserva che

il professor D'Ascenzo, previo parere favorevole dell'Avvocatura, è stato specificamente autorizzato dal prorettore e dal preside della facoltà di appartenenza, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 80 del 1998, ad assumere l'incarico predetto, secondo le modalità previste dal regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ai professori e ricercatori a tempo pieno dell'Università di Roma «La Sapienza» a svolgere incarichi retribuiti.

Quanto alla compatibilità della carica di rettore con quella di presidente del CRA, precisa che la disciplina delle incompatibilità per i docenti universitari è dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. In particolare, l'articolo 11 del citato decreto, modificato dall'articolo 3 della legge n. 118 del 1989, afferma espressamente che sono compatibili con lo *status* di docente a tempo pieno «le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali».

L'articolo 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, integrato dall'articolo 1 della legge n. 119 del 1989, prevede, inoltre, che i docenti ordinari possono essere autorizzati, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, a dirigere, tra gli altri, enti di ricerca a carattere nazionale o regionale. La medesima disposizione contempla poi la possibilità che i docenti autorizzati a dirigere istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali ed internazionali, o di istituti e di laboratori del CNEL e di altri enti pubblici di ricerca, siano collocati, a domanda (quindi, a richiesta discrezionale del docente), in aspettativa; non si tratterebbe, pertanto, di un'aspettativa obbligatoria per incompatibilità con le funzioni svolte, ma di una mera possibilità, per consentire ai docenti di essere sollevati dall'attività dell'istituto.

Dopo essersi soffermato sulle funzioni del presidente del CRA, il quale è scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale, nei settori in cui opera l'ente, osserva che secondo l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 1998 tale nomina è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Il Vice ministro osserva poi che il predetto decreto legislativo stabilisce che soltanto il direttore generale ed il direttore d'istituto, qualora siano ricercatori o professori universitari, debbano essere collocati in aspettativa senza assegni, mentre nulla è stabilito per il presidente, al quale del resto non è attribuita la gestione dell'ente.

Per quanto concerne, invece, le funzioni rettorali, come correttamente osservato dal direttore amministrativo dell'Università interpellato sulla questione, il richiamato decreto n. 382 del 1980 risponde ad un impianto politico-organizzativo fortemente centralistico ed è antecedente alla riforma introdotta dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993

con cui è stata operata una distinzione tra indirizzo politico, di competenza del rettore, e gestionale, di competenza del direttore amministrativo.

Ciò premesso, il Vice ministro rileva che, in attuazione del decentramento amministrativo, il recepimento della separazione dei poteri fra gestione e politica, anche per quanto attiene la disciplina delle attribuzioni della massima autorità accademica, resta affidato alla fonte statutaria e regolamentare degli atenei.

Sulla base della normativa universitaria vigente, ne deriva (come del resto correttamente rilevato dal direttore amministrativo de «La Sapienza») che nel caso di specie non si individuano ipotesi di incompatibilità.

Relativamente alla questione concernente le autorizzazioni previste dalla legge per lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni, il Vice ministro prende atto delle assicurazioni fornite dall'Università, la quale ha precisato che il professor D'Ascenzo è stato autorizzato, sulla base del proprio regolamento.

Né va dimenticato, prosegue, quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 168 del 1989 (peraltro successiva al richiamato decreto n. 382 del 1980) che, nel riconoscere autonomia statutaria e regolamentare alle università, consente l'adozione di una disciplina di dettaglio coerente con le esigenze organizzative e funzionali dell'ateneo. Ciò determina opportunità aggiuntive, conseguenti al superamento di vincoli, che favoriscono lo scambio di esperienze e l'interazione tra amministrazioni pubbliche.

Per quanto attiene ai compensi del professor D'Ascenzo, il Vice ministro fa presente che l'articolo 24, comma l, della legge n. 42 del 1991 ha istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica l'anagrafe delle prestazioni, nella quale devono essere indicati tutti gli incarichi pubblici e privati non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, con i relativi compensi ricevuti da parte del personale delle amministrazioni pubbliche.

Le pubbliche amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti, così come del resto quelle di appartenenza del personale devono dunque comunicare, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.

Interpellata al riguardo la banca dati presso la Funzione pubblica, non risultano incarichi trasmessi dall'università «La Sapienza» e regolarmente approvati dal responsabile del procedimento per il professor D'Ascenzo.

Ciò nonostante, il direttore amministrativo dell'Ateneo ha tuttavia dichiarato di aver trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un'apposita nota – che il Vice ministro mette a disposizione della Commissione – recante il riferimento alla autorizzazione rilasciata dall'Università al professor D'Ascenzo, nonché l'indicazione dei compensi riconosciuti da parte del CRA.

Il senatore MODICA *(DS-U)* si dichiara totalmente insoddisfatto, rilevando che il Vice ministro si è limitato a fornire informazioni già in gran parte contenute nell'atto ispettivo, senza rispondere ai quesiti posti, con una evidente fuga dalla responsabilità.

In proposito, precisa che nell'interrogazione si chiedeva al Governo di dare una valutazione politica sull'opportunità che il rettore della principale università italiana ricoprisse contemporaneamente il ruolo di presidente di un importante ente di ricerca, quale il CRA.

Inoltre, fa presente di non aver mai sollevato il problema dell'incompatibilità, in astratto, fra i due incarichi ricoperti dal professor D'Ascenzo e di aver piuttosto stigmatizzato il mancato rispetto della normativa sul rilascio delle autorizzazioni a svolgere incarichi aggiuntivi.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, egli rileva che l'attuale normativa prevede sostanzialmente due strumenti per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di tali incarichi. Quanto al primo, recato all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, esso richiede che il secondo incarico sia ricoperto in qualità di esperti nel campo disciplinare. In questo caso, osserva il senatore, non si può certo affermare che un professore di chimica possa essere riconosciuto esperto negli ambiti disciplinari del CRA.

Quanto al secondo strumento, dettato dall'articolo 12 del richiamato decreto presidenziale, esso richiede una esplicita autorizzazione da effettuarsi con decreto ministeriale, ma dalla risposta fornita dal Vice ministro non risulta che sia stato attivato.

Ciò premesso, il senatore ritiene che l'incarico di presidente del CRA ricoperto dal professor D'Ascenzo sia, sulla base della legislazione vigente, illegittimo.

Né, prosegue, nella risposta si dà conto dell'adozione da parte del ministro delle politiche agricole e forestali di un atto autorizzatorio, così come previsto dall'ordinamento.

Quanto alla mancata previsione nell'anagrafe delle prestazioni presso la Funzione pubblica dell'incarico ricoperto dal professor D'Ascenzo, essa prefigura a suo avviso una vera e propria evasione di un obbligo stabilito dalla legge.

Il vice ministro RICEVUTO risponde infine all'interrogazione n. 3-02019 del senatore Modica, su un episodio di razzismo avvenuto ai danni di una studentessa presso l'università di Bologna.

In proposito, riferisce che il preside della facoltà di chimica industriale è prontamente intervenuto inviando immediatamente una lettera di scuse formali alla studentessa, nella quale ribadiva che tali atteggiamenti non erano né sarebbero mai stati accettati nell'ambito di una facoltà che ha fatto dell'uguaglianza e del rispetto valori e principi educativi irrinunciabili.

Contemporaneamente, il preside inviava una lettera di ferma condanna all'autore del gesto nonché ai presenti all'episodio, sancendone la corresponsabilità ed auspicando una loro piena presa di coscienza della

gravità del gesto. Intimava altresì loro di porgere in maniera ufficiale le scuse più sincere alla studentessa vittima dell'accaduto, scuse che peraltro sono state rese in forma scritta lo stesso giorno e ribadite personalmente il giorno seguente.

L'Università fa inoltre presente che già nella giornata dell'8 marzo i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di facoltà avevano prodotto un documento nel quale veniva stigmatizzato duramente il gesto, esprimendo altresì rammarico per le conseguenze negative sull'immagine della facoltà emerse negli organi di comunicazione.

Onde evitare ogni possibile equivoco sulla gravità del gesto e ribadire i valori morali ed educativi perseguiti dalla facoltà, in data 10 marzo il preside convocava un'assemblea generale di facoltà, nella quale veniva letta una lettera in cui la vittima del gesto accettava le scuse ricevute, in considerazione delle manifestazioni di solidarietà ricevute.

A tutela dell'immagine della facoltà, il preside nella stessa giornata indiceva una conferenza stampa assieme ai rappresentanti degli studenti e del personale docente, illustrando lo svolgersi dei fatti ed i provvedimenti assunti. In tale occasione, il preside, dopo aver ribadito che episodi razzisti non sarebbero mai stati accettati all'interno della facoltà, auspicava che l'episodio potesse essere considerato chiuso, onde ristabilire quel clima di serenità e civile collaborazione caratteristico della facoltà di chimica industriale.

Il senatore MODICA *(DS-U)* si dichiara soddisfatto della risposta e dichiara di complimentarsi con le iniziative intraprese dagli organi e dagli studenti dell'università di Bologna.

Il presidente ASCIUTTI avverte che lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01821, sul personale proveniente dall'ISEF che svolge funzioni di docenza nei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, è rinviato ad altra seduta, atteso che il proponente, senatore Scalera, ha fatto sapere di non poter partecipare ai lavori odierni della Commissione.

Informa altresì che l'interrogazione n. 3-01769 del senatore Delogu, sull'iscrizione di un alunno disabile al Liceo artistico statale di Cagliari Pirri, è stata trasformata in interrogazione a risposta scritta. Dichiara pertanto concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2005

465ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(826) ***PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada***

(2363) ***FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di autocaravan e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni***

(2575) ***MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico***

(2963) ***CAMBER. – Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 18 maggio scorso.

Il senatore FABRIS *(Misto-Pop-Udeur)* interviene in discussione generale facendo presente che il testo unificato in esame reca disposizioni che, pur nella loro diversità, mirano a valorizzare elementi tipici del contesto automobilistico del nostro Paese incentivando, da un lato, lo sviluppo del turismo cosiddetto itinerante e sollecitando, dall'altro, la cura del patrimonio storico dell'automobilismo nazionale. Si sofferma quindi sulle disposizioni relative alla disciplina della circolazione, della sosta e delle agevolazioni riservate agli *autocaravan*, sottolineando i risvolti positivi che dal maggior impiego di tale mezzo di trasporto deriverebbero all'intero settore turistico. Fa inoltre presente che l'approvazione di norme di

favore per l'*autocaravan* non comporta necessariamente lo sviluppo del nomadismo e del turismo selvaggio, come sostenuto da alcuni, se tali disposizioni sono volte a definire un quadro di regole certe rese poi effettive da parte delle istituzioni locali tenute ad applicarle. Preannuncia quindi la presentazione di proposte emendative che introducano nel testo unificato in esame alcune previsioni già contenute nel disegno di legge di cui è primo firmatario, quale ad esempio quella per cui le amministrazioni comunali non possono imporre limitazioni alla circolazione degli *autocaravan* diverse da quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M e M1, del Codice della strada. Ricorda poi che la realizzazione di aree di sosta appositamente attrezzate per gli *autocaravan* risponde anche ad esigenze di protezione civile, potendo tali aree essere utilizzate per far fronte a situazioni di emergenza di diversa natura. Il disegno di legge in esame rappresenta anche l'occasione per dotare il Paese di una rete per lo scarico ed il ricambio delle acque dei pullman adibiti al trasporto di persone evitando così il cosiddetto «inquinamento itinerante», per il quale sarebbe opportuno proporre un inasprimento delle sanzioni. Conclude infine con un cenno alle norme del testo unificato relative alle auto storiche rilevando la necessità di mantenere l'unitarietà, a livello nazionale, della normativa per il loro riconoscimento e la loro disciplina.

Il senatore MAGNALBÒ *(AN)* sottolinea preliminarmente il valore culturale del patrimonio nazionale delle auto storiche che rappresenta una risorsa da valorizzare adeguatamente attraverso una normativa di favore. Illustra quindi alcune questioni di particolare rilievo, relative al testo in esame, sulle quali preannuncia sin d'ora la presentazione di proposte emendative. Con riferimento all'articolo 1, fa presente la necessità che la delega al Governo ivi contenuta non si sovrapponga alle altre disposizioni presenti nel testo in esame e non finisca per dettare una disciplina delle associazioni di amatori di veicoli storici troppo stringente. Ritiene poi necessario attribuire l'attività di certificazione delle qualità storiche degli autoveicoli alle associazioni che già dispongono di registri storici ed alle quali è concordemente riconosciuto un considerevole patrimonio di conoscenze nel settore dell'automobilismo storico. A tale riguardo fa presente la necessità di riconoscere tra questi soggetti anche la Federazione Motociclistica Italiana (FMI). Ritiene inoltre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti debba conservare una funzione di controllo anagrafico delle autovetture alle quali è rilasciato il contrassegno di auto storica. Risulta altresì opportuno distinguere tra veicoli di interesse storico, i quali verrebbero sottoposti ad una revisione annuale, e veicoli di particolare interesse storico che verrebbero invece sottoposti ad una revisione quadriennale, dato che normalmente non circolano sulle strade. Fa presente infine l'intenzione di proporre un emendamento che reintroduca l'esenzione dalla tassa di proprietà per i veicoli con più di 25 anni e fissi la tassa di trasferimento in cinquanta euro.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente PEDRAZZINI dichiara conclusa la discussione generale. Fa presente inoltre che in allegato al resoconto della seduta odierna sarà pubblicata la seconda versione del testo unificato alla quale sono state apportate modifiche rispetto alla prima versione, pubblicata in allegato al resoconto del 18 maggio 2005. Propone infine di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato predisposto nell'ambito del Comitato ristretto per giovedì, 16 giugno 2005, alle ore 15.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente PEDRAZZINI avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per oggi 26 maggio 2005 alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

NUOVO TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE NELL'AMBITO DEL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 826, 2363, 2575 E 2963

Articolo 1.

(Delega al Governo per la disciplina delle associazioni di amatori di veicoli storici)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le associazioni di amatori di veicoli storici, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la libertà di costituire libere associazioni amatoriali di veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva;

b) prevederne la registrazione, richiedendo che gli statuti e le clausole associative delle medesime associazioni garantiscano trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, osservanza delle finalità associative;

c) definire tra i criteri di rappresentatività il numero minimo di *club* e scuderie associati, la loro presenza ed operatività, da almeno tre anni, in non meno di sei regioni ed il numero minimo di soci iscritti;

d) prevedere la tenuta, ad opera delle associazioni, di registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri associati;

e) prevedere la possibilità di rilasciare, su richiesta dei propri associati, per i veicoli con data di costruzione anteriore ai trenta anni, un targa di identificazione, con il suffisso H, da affiancare alla targa di origine del veicolo.

Articolo 2.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «strade ed aree pubbliche» inserire le seguenti «nonché su quelle private non stabilmente de-

stinate ad attività sportiva» e, al quarto periodo, sostituire le parole «sentite le» con le seguenti: «previo parere obbligatorio delle»;

b) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole «della federazione» aggiungere le seguenti: «nazionale sportiva»;

c) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole «e di sicurezza vigenti» con le seguenti: «emanate dalla federazione nazionale sportiva ACI e delle norme di sicurezza emanate dalle autorità competenti, su parere della medesima federazione».

Articolo 3.

(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta in fine la seguente lettera: «*n*-bis) veicoli d'interesse storico e collezionistico.».

Articolo 4.

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono soppresse le parole: «, nonchè i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Sono veicoli d'interesse storico e collezionistico tutti i veicoli con trent'anni di vetustà calcolati dall'anno di costruzione. Sono veicoli di particolare interesse storico e collezionistico quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici ovvero dall'Automobile Club d'Italia, per i quali il periodo di vetustà è ridotto a vent'anni dalla data di costruzione. I veicoli di cui al presente comma debbono possedere le caratteristiche ed i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e documentate modifiche d'epoca e siano classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-*bis.* Salvo disposizioni contrarie emanate dagli enti locali, sono esentati dalle restrizioni riguardanti la circolazione nei centri storici tutti i veicoli di costruzione anteriore ai venticinque anni di cilindrata inferiore ai 1000 centimetri cubi. Tale limite è elevato a 1300 centimetri cubi per i veicoli con motore a quattro tempi certificati come veicoli storici ai sensi del comma 4. Salvo disposizioni contrarie degli enti locali, sono altresì esentati dal rispetto

delle restrizioni al traffico cittadino tutti i veicoli storici, di qualsiasi cilindrata ed anche con motore a due tempi, purché partecipanti a manifestazioni regolarmente autorizzate».

2. Dopo l'articolo 60 inserire il seguente: «Articolo 60-*bis*. – *Autovetture da competizione su strada*» – *1*. Sono considerate autovetture da competizione su strada quelle immatricolate in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III – Capo III, cui sono apportate, nel rispetto dei regolamenti tecnici emanati dalla federazione nazionale sportiva ACI, una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, idonee ad adattarle alla partecipazione alle competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9.

2. La federazione nazionale sportiva ACI rilascia alle autovetture da competizione su strada, a seguito di verifica della conformità delle stesse ai regolamenti tecnici di cui al comma 1, il passaporto tecnico, sul quale sono annotati i dati della autovettura e del proprietario. Gli uffici dell'ACI danno comunicazione del rilascio del passaporto tecnico ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri, che procedono all'aggiornamento della carta di circolazione, tramite l'inserimento della dicitura «autovettura da competizione su strada», su richiesta e a spese dell'interessato. Alle autovetture da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78.

3. Le autovetture da competizione su strada possono circolare solo in occasione dello svolgimento delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9. L'autorizzazione alla circolazione si estende su tutto il percorso, compresi i percorsi di servizio strettamente connessi alle operazioni preliminari e finali, e per l'intera durata della competizione, secondo quanto previsto dal Regolamento particolare di gara approvato dalla federazione nazionale sportiva ACI.

4. Le autovetture da competizione su strada, esclusivamente durante la gara, possono esibire, in sostituzione della targa anteriore di cui all'articolo 100, comma 1, custodita all'interno dell'abitacolo, un pannello recante le indicazioni della targa originaria, del tipo di quello previsto dall'articolo 102, comma 3.

5. Le autovetture da competizione su strada, all'atto di ciascuna partecipazione a competizioni sportive, sono sottoposte a controllo a cura della federazione nazionale sportiva ACI, che ne verifica, ai sensi dei regolamenti tecnici di cui al comma 1, la conformità, la sicurezza dei dispositivi di equipaggiamento, nonché l'assenza di elementi di pericolosità, per costruzione o per stato di manutenzione. La conformità delle caratteristiche delle autovetture ai regolamenti tecnici è attestata dal passaporto tecnico di cui al comma 2, sul quale è annotata l'effettuazione di ciascun controllo. Alle autovetture da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80.».

Articolo 5.

(Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «*4*-bis. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico e per quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici, la revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Tali veicoli sono inoltre esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico».

Articolo 6.

(Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni di cui al comma 4 dell'articolo 60. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di poter ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo.».

Articolo 7.

(Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «*2-bis*. Al fine di consentire alle forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di interesse storico devono essere muniti di una targa supplementare, contraddistinta dalla lettera «H« *(historicum)*, sulla quale siano riportati gli estremi di immatricolazione ed omologazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 60, comma 4.».

Articolo 8.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 116, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole «3,5 tonnellate» sono sostituite, ove ricorrano, dalle seguenti «4,5 tonnellate».

Articolo 9.

(Agevolazioni per i portatori di handicap)

1. Gli *autocaravan* sono considerati, per la propria peculiarità, mezzo privilegiato per il trasporto di soggetti affetti da *handicap.*

2. Gli *autocaravan* di proprietà di soggetti affetti da *handicap* usufruiscono delle disposizioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Gli stessi soggetti possono usufruire delle deduzioni fiscali previste dal comma 1, lettera *a),* punto 1, dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni, non è dovuta se il proprietario dell'*autocaravan* risulta essere riconosciuto invalido civile o se il veicolo risulta intestato a chi esercita la patria potestà su quest'ultimo o al tutore.

5. La tassa di cui al comma 4 non è altresì dovuta qualora un soggetto riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordomuto faccia parte del nucleo familiare del proprietario dell'*autocaravan.*

Articolo 10.

(Aree di sosta e parcheggi)

1. Le amministrazioni comunali, in sede di regolamentazione dei parcheggi di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono provvedere ad individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli *autocaravan,* in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni comunali e i privati possono procedere secondo le disposizioni e le previsioni di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni.

3. Nella circostanza di cui al comma 1 sono pure individuati parcheggi, di idonea ampiezza, anche all'interno dei centri abitati atti a consentire la sosta anche prolungata degli *autocaravan.*

4. Essi sono realizzati comunque in prossimità di fermate dei mezzi di linea abilitati al trasporto di soggetti portatori di *handicap.*

Articolo 11.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1.

Articolo 12.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificabile in 12 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2005

261ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(3421) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell' energia elettrica e del gas***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore TURRONI *(Verdi-Un)*, osservando che il decreto-legge si riferisce, in realtà, ad un caso singolo, concernente la presenza della società EDF nella Edison. Del resto, il decreto-legge n. 192 del 2001 nasceva proprio da questa specifica esigenza. Ora la soluzione sembra essere stata individuata in un contesto bilaterale tra il Governo italiano e quello francese. Ciò conferma, ancora una volta, che non vi è da parte dell'Esecutivo nessuna strategia in materia energetica e che ci si muove sempre in un'ottica congiunturale e affrontando i singoli nodi che si presentano senza attenzione alle prospettive.

Sottolinea come il decreto-legge in esame costituisca un tassello di un accordo più ampio essendo la condizione per la realizzazione dell'offerta pubblica di acquisto in Edison e per il via libera dell'Unione Europea alla operazione complessiva. Di essa fa parte anche la partecipazione italiana Nel nucleare francese che, probabilmente, è alla base della esclusione delle offerte provenienti dalla società spagnola Endesa. Inoltre, il decreto-legge non attribuisce una discrezionalità al Governo, basandosi, essenzialmente, sulla attuazione di tre condizioni che finiscono per costituire un sistema di carattere automatico. Precisa che la sua parte politica si oppone al contenuto di tale provvedimento di urgenza proprio in ragione della sua connessione con le attività nucleari in Francia. Già l'articolo

42 della cosiddetta legge Marzano e successivamente la legge comunitaria avevano aperto la strada a questa prospettiva, senza che Governo e maggioranza tenessero in alcun conto l'esito del referendum del 1987.

A suo avviso, questa impostazione si basa su una visione esclusivamente finanziaria, che non considera peraltro i costi notevoli della messa in sicurezza degli impianti e i gravissimi rischi per l'ambiente. Si utilizza l'argomento delle alte tariffe elettriche vigenti in Italia e si strumentalizza l'attuazione del protocollo di Kyoto per riaprire la strada al nucleare. In realtà, quelle tariffe derivano anche dai residui costi del nucleare e sulla presunta minore potenzialità inquinante del nucleare, sarebbe bene non sottovalutare la gestione successiva dei rifiuti nucleari. Su tutto ciò il Governo non si pronuncia, non indica soluzioni e rinvia l'intero problema alle future generazioni. Le alte tariffe sono piuttosto da addebitare alle modalità con cui si è svolta la liberalizzazione del settore energetico in Italia: permangono ancora oggi le posizioni dominanti in una logica di sostanziale oligopolio. Su questo versante gli unici interventi concreti del Governo riguardano le nomine alla guida degli enti ancora partecipati dallo Stato, derivanti da motivazioni – come per la vicenda del gas russo – che poco hanno a che vedere con l'efficienza del sistema.

Dopo aver ricordato l'intervento dell'Enel nel nucleare in Slovacchia, esprime preoccupazione per l'intesa che si profila sulla Edison, che denota una mancanza di strategia da parte del Governo italiano e che potrà determinare conflittualità interne alla società mista con partecipazioni al 50 per cento, come testimoniano esperienze del passato nello stesso settore.

Il presidente PONTONE dichiara chiusa la discussione generale e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per le ore 18 di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta odierna per l'esame del disegno di legge n. 3367-B.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2005

7ª seduta

Presidenza del Presidente
Paolo FRANCO

indi del Vice Presidente
FORCIERI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Paolo FRANCO propone, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, che i lavori si tengano in forma pubblica.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE propone quindi che sia redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e conformemente al mandato ricevuto nell'odierna riunione dell'organo medesimo,

ha designato, con decorrenza dal 1° giugno 2005 e sino al 31 dicembre 2005, quali collaboratori a tempo parziale della Commissione, con incarico retribuito, le seguenti persone:

Gen. Gennaro Aprea;
Dott. Prof. Stefano Astorino;
Gen. Carlo Cabigiosu;
Dott. Giuseppe Cattaneo;
Col. Ezio Chinelli;
Dott.ssa Diana de Martino;
Dott. Oliviero Drigani;
Prof. Pasquale Ferrante;
Prof. Ing. Giuseppe Forasassi;
Dott.ssa Antonietta Gatti;
Dott. Valerio Gennaro;
Dott.ssa Hedwig Elena Alessandra Giusto;
Dott. Lucio Lacerenza;
Dott. Domenico Leggiero;
Dott.ssa Anna Marina Liberati;
Prof. Maurizio Martellini;
Prof. Umberto Tirelli.

Audizione del Direttore generale della Sanità militare, tenente generale Michele Donvito

Il presidente Paolo FRANCO ringrazia il generale Donvito, nonchè il Contrammiraglio Giovanni Maria Fascia, il Colonnello C.S.A. Silvio Porcù, il Ten.Colonnello C.S.A. Vincenzo La Gioia, il Colonnello Medico Mario Peragallo e il Ten.Colonnello Roberto Rossetti, che lo accompagnano, per la loro disponibilità.

Il generale DONVITO svolge un intervento sui temi oggetto dell'inchiesta.

Il presidente FRANCO ringrazia il generale Donvito.

Sulle modalità di proseguimento della seduta, alla luce del breve tempo disponibile, si apre una discussione, nella quale intervengono i senatori ZORZOLI, FORCIERI, MELELEO e MALABARBA.

All'esito, il presidente FORCIERI propone che siano intanto formulate le domande dei senatori, restando inteso che ad esse il generale Donvito darà risposta per iscritto, attraverso l'Ufficio di Segreteria della Commissione, in attesa di una sua nuova audizione.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il presidente FORCIERI dà quindi lettura di alcune domande depositate per iscritto dai senatori Meleleo e Zorzoli, impossibilitati a partecipare alla fase conclusiva dei lavori dell'odierna seduta.

Seguono ulteriori domande del senatore MALABARBA, del presidente FORCIERI e della senatrice DE ZULUETA.

Il generale DONVITO assicura che, conformemente a quanto convenuto dalla Commissione, farà pervenire in forma scritta le sue risposte alle domande testè postegli.

Il presidente FORCIERI ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiarando conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2005

470ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(3367-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni, parzialmente contrario sul testo limitatamente all'articolo 1-*quater,* comma 1, capoversi lettere *f-ter)* e *f-quater)*. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore Paolo FRANCO *(LP)* illustra il provvedimento in esame ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, posto che il nuovo testo dell'articolo 1-*ter*, comma 2, del disegno di legge in esame pone gli oneri derivanti dal comma 1 (che deroga per il 2005 ai limiti del patto di stabilità previsti per le spese in conto capitale degli enti locali ivi indicati), interamente a carico del Fondo di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come rifinanziato dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2005, che occorre acquisire conferma della disponibilità sul predetto Fondo delle ulteriori risorse utilizzate a copertura (pari a 72.900.000 euro).

In merito al comma 1 dell'articolo 1-*quater*, per quanto concerne la lettera *f-ter)* introdotta presso la Camera dei deputati (che esclude dal

patto di stabilità le spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio), ritiene necessario valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi oneri, nonché di prevedere, ove necessario, una specifica copertura finanziaria. Circa la lettera *f-quater)* del medesimo articolo 1-*quater*, comma 1, concernente l'esclusione dal patto di stabilità delle spese sostenute dai comuni per la bonifica dei siti inquinati, rileva che essa trova copertura nell'articolo 3-*quinquies*, anch'esso introdotto presso la Camera dei deputati. Al riguardo, riscontra la necessità di valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi oneri, al fine di verificare da un lato la congruità dei tetti di spesa previsti per gli anni 2006 e 2007, dall'altro, l'opportunità di configurare come tetto di spesa anche l'onere riferito al 2005, per il quale occorre altresì acquisire conferma della disponibilità delle risorse indicate a copertura. A tal fine, sempre per gli oneri relativi al 2005, in particolare, ritiene necessario acquisire conferma della congruità della copertura a valere del procedimento, ivi richiamato, di cui all'articolo 1, comma 27, della legge n. 311 del 2004, secondo il quale le spese in conto capitale che eccedono i limiti del patto di stabilità sono poste a carico degli enti locali interessati, sulla base di anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (da rimborsare entro il 2006), e che, quindi, rimanga a carico dello Stato solo la quota per gli interessi sulle anticipazioni, con esclusione di altri oneri.

In merito all'articolo 1-*decies*, che istituisce per l'anno 2005 il fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti agli enti locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, osserva l'esigenza di acquisire conferma che la ripartizione di cui al comma 2 delle disponibilità del fondo tra i comuni interessati, a titolo di anticipazione sulle minori entrate per TARSU ed ICI del triennio 2003-2005, non sia suscettibile di determinare in futuro conguagli i cui oneri eccedano la complessiva autorizzazione di spesa ivi prevista.

Per quanto concerne gli emendamenti trasmessi, osserva che l'emendamento 1-*ter*.100, in relazione agli oneri di cui all'articolo 1-*ter*, comma 1, del testo, reca una nuova copertura parzialmente non idonea, posto che non vengono quantificate le risorse derivanti dai proventi di cui alla lettera *a)*, che sembra istituire nuove case da gioco, né viene quantificato l'utilizzo del fondo della Tabella C della legge finanziaria richiamato alla lettera *c)* (in violazione peraltro delle norme di contabilità). In relazione al parere da rendere sul testo, ritiene poi necessario valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 1-*quater*.100. Rileva altresì la necessità di valutare se l'emendamento 1-*quinquies*.101 possa determinare una riduzione degli immobili assoggettati a rendita catastale, e quindi minori entrate per l'erario, qualora l'interpretazione introdotta relativamente agli immobili ad uso industriale, risulti più restrittiva di quella recata dal secondo comma dell'articolo 4 del regio decreto legge n. 652 del 1939. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, confermando sia la correttezza della quantificazione dell'onere connesso all'articolo 1-*ter*, comma 1, sia la disponibilità delle risorse del fondo di cui all'articolo 9-*ter* della legge n. 468 del 1978, fa presente che la nuova modalità di copertura è dal punto di vista finanziario equivalente a quella prevista dal testo approvato dal Senato.

In merito al comma 1 dell'articolo 1-*quater* lettera *f-ter)*, ribadisce l'avviso favorevole della Ragioneria generale dello Stato in quanto altrimenti sarebbe compromessa la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di alcuni enti locali.

Sulla lettera *f-quater)* dell'articolo testé citato, rileva che la stima degli oneri per il 2005 è pari a 85 milioni di euro, ferma restando la stima ivi indicata per gli anni successivi. Precisa inoltre che la quota a carico del bilancio dello Stato è limitata alla componente per interessi e che il fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti, richiamato nella clausola di copertura dell'onere, non è stato ancora utilizzato.

In merito all'articolo 1-*decies* conferma che la ripartizione delle disponibilità del fondo tra i comuni interessati non è suscettibile di dar luogo a conguagli nei futuri esercizi finanziari.

Esprime, infine, avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il senatore GRILLOTTI *(AN)* solleva alcune perplessità sulla compatibilità delle disposizioni indicate nella lettera *f-ter)* del comma 1, dell'articolo 1-*quater*, con quelle previste dal testo unico degli enti locali che definiscono espressamente le spese per oneri derivanti da sentenze per le quali si può ricorrere a debiti fuori bilancio.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* esprime una forte contrarietà rispetto alle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, in quanto ritiene che tutte le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e segnalate dal relatore siano suscettibili di determinare notevoli effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Infatti, ritiene del tutto irresponsabile la scelta di porre a carico del fondo di riserva di cui all'articolo 9-*ter* della legge n. 468 del 1978 la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1-*ter,* comma 1. In tal modo, con legge ordinaria si modificano due decisioni assunte nell'ambito della più generale manovra di bilancio, concernenti sia il Patto di stabilità interno, sia la quantificazione del suddetto fondo di riserva, che a metà anno non sembra più in grado di far fronte ai rischi per i quali è stato commisurato.

In relazione all'articolo 1-*quater*, comma 1, lettera *f-ter)*, dichiara che esso è palesemente scoperto ed oltretutto privo di qualsiasi quantificazione degli oneri ad esso connessi. Trova del tutto irrituale l'avviso fornito dalla Ragioneria generale dello Stato che esprime valutazioni nel merito del provvedimento senza fornire le informazioni per le quali è istituzionalmente preposta, concernenti la quantificazione degli oneri.

Per quanto attiene alla lettera *f-quater* dell'articolo citato, fa presente che la copertura finanziaria limitata alle spese in conto interessi rappresenta una procedura da utilizzare in modo del tutto eccezionale e non certamente con riferimento a spese sostenute dai comuni per la bonifica dei siti inquinati di importo molto rilevante, né in una situazione di finanza pubblica quale quella attuale nella quale, a seguito della revisione effettuata dall'ISTAT, il debito complessivo dello Stato tra il 2003 ed il 2004 ha subíto un andamento crescente in rapporto al PIL. Per quanto attiene, nel merito, alla bonifica dei siti inquinati, rileva poi che si tratta di un problema molto sentito e diffuso nei comuni italiani che richiede una concreta soluzione; a tal fine non è però sufficiente che si proceda modificando le decisioni assunte durante la manovra di bilancio in materia di Patto di stabilità interno, ma piuttosto, che – come proposto dall'opposizione – si proceda al finanziamento attraverso l'istituzione di un apposito fondo.

Solleva poi alcune perplessità sull'articolo 1-*quinquies,* in quanto sembra riconoscere alcuni benefici a determinati comuni che non sono gli stessi a carico dei quali vengono posti i corrispondenti oneri.

Infine, per quanto concerne l'articolo 1-*decies*, pur prendendo atto della dichiarazione del Governo, ritiene che non siano del tutto chiarite le ragioni in base alle quali non si debba dar seguito ad un conguaglio ai comuni interessati.

Il presidente AZZOLLINI, rispondendo al senatore Morando, rileva che l'articolo 1-*quinquies* prevede, nell'ultimo periodo, che i trasferimenti erariali agli enti locali siano conseguentemente rideterminati. Pur riconoscendo la complessità del meccanismo individuato, ritiene che siano risolti i problemi finanziari ad esso connessi. Replicando alle richieste di chiarimenti del senatore Grillotti, ritiene, inoltre, del tutto compatibili le disposizioni concernenti le sentenze per le quali possono essere contratti debiti fuori bilancio con l'esclusione delle connesse spese dal Patto di stabilità interno. Propone, inoltre, di esprimere avviso contrario, senza tuttavia l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 1-*quater*, comma 1, capoversi lettere *f-ter)* ed *f-quater)*, nonché nel presupposto che il meccanismo di copertura della citata lettera *f-quater* costituisca un limite di spesa massimo anche per il 2005. Conviene, infine, con l'avviso del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore, tenuto conto che non è disponibile una relazione tecnica che ne asseveri i rispettivi effetti.

Alla luce dei chiarimenti emersi dal dibattito, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene infine di formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, limitatamente all'articolo 1-*quater*, comma 1, capoversi lettere *f-ter)* ed *f-quater)*, e di nulla osta sulle restanti disposizioni del provvedimento, nel presupposto che le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 27, della legge n. 311 del 2004, richiamate all'articolo 3-*quinquies*, comma 2, in relazione alla copertura, per l'anno 2005, degli oneri derivanti

dall'attuazione della citata lettera *f-quater),* costituiscano un limite di spesa ai fini dell'applicazione della medesima lettera *f-quater).*

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1-*ter*.100, 1-*quater*.100 e 1-*quinquies*.101, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

(3367-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore Paolo FRANCO *(LP)*, rilevando che gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea presentano delle problematiche analoghe a quelli testé esaminati, richiama le considerazioni già svolte.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce il proprio avviso contrario alle proposte segnalate dal relatore, in quanto aventi rilievi di carattere finanziario.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1-*ter*.100, 1-*quater*.100 e 1-*quinquies*.101, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2924) ***ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti***

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato una proposta di parere.

Non essendovi richieste di intervento, la Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,55.

FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2005

61ª Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1ª Commissione:

(3367-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

I N D U S T R I A (10ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2005

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1ª Commissione:

(3367-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20.

€ 1,92